

Comune di Stazzano (Alessandria)

**APPROVAZIONE DEFINITIVA DELLA VARIANTE PARZIALE N. 2 AL P.R.G.I.2009 AI SENSI DELL'ART.17, COMMA 5 DELLA L.R. 56/77 E S.M.I.**

omissis

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

Premesso:

- che il Comune di Stazzano fa parte dell'Unione Montana Valli Borbera e Spinti (già Comunità Montana Terre del Giarolo). In precedenza il comune faceva parte della Comunità Montana delle Valli Borbera e Spinti che è dotato di Piano Regolatore Generale Intercomunale redatto ai sensi del Titolo III della Legge Regionale n. 56/77 e s.m.i.. La Variante Generale di P.R.G.I. della Comunità Montana Valli Borbera e Spinti di cui sopra è stata approvata con D.G.R. n. 169-31016 del 06/12/1993;
- che con D.G.R. n. 4-5044 del 14/01/2002 è stata approvata la Variante Generale di P.R.G.I.;
- che con D.C.C. n. 41 del 14/12/2010 è stata approvata la Variante strutturale al P.R.G.I. 2009;
- che con D.G.C. n. 62 del 14/06/2011 è stata approvata la variante parziale n. 1 al P.R.G.I. 2009 ai sensi dell'art. 17, comma 7° L.R. 56/77 e s.m.i. relativamente al solo territorio del Comune di Stazzano;
- che con D.C.C. n. 31 del 30/09/2011 è stata approvata la modifica n. 1 al P.R.G.I. 2009 ai sensi dell'art. 17, comma 8° L.R. 56/77 e s.m.i. relativamente al solo territorio del Comune di Stazzano;
- che l'Amministrazione Comunale ha deciso di predisporre una variante parziale n. 2 al P.R.G.I. 2009 ai sensi dell'art. 17 comma 5° della L.R. 56/77 e s.m.i.;
- che con Determina del Responsabile di Servizi Tecnici n. 116 del 29/12/2022 è stato incaricato l'Ing. BRUNO Italo dello "STUDIONOVI" Studio Associato di Novi Ligure, della redazione della variante parziale n. 2 ai sensi dell'art. 17, comma 5° della L.R. 56/77 e s.m.i.;
- che con Determina del Responsabile Servizi Tecnici n. 116 del 29/12/2022 è stato incaricato, dello studio di compatibilità acustica della variante parziale n. 2, art. 17, comma 5°, della L.R. 56/77 e s.m.i., l'Ing. Danilo BRANDA di Acqui Terme;
- che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 29/06/2023 si provvedeva all'individuazione dell'Organo Tecnico per la verifica preventiva di assoggettabilità a V.A.S. della Variante parziale n. 2 al P.R.G.I. 2009 e attribuzione delle funzioni di esame ed espressione del parere di assoggettabilità alla V.A.S.;
- che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 30/11/2023 veniva adottata la Variante parziale n. 2 al P.R.G.I. 2009 ai sensi dell'art. 17 comma 5 della L.R. n. 56/77 e s.m.i. e contestualmente del documento tecnico per la fase di verifica VAS;
- che con nota prot. n. 154 del 09/01/2024 si provvedeva alla trasmissione della Variante medesima e del documento tecnico per la fase di verifica VAS alla Provincia di Alessandria, all'ARPA Direzione Provinciale di Alessandria e alla ASL-AL;

Ravvisata la necessità di:

1. Inserire all'interno delle N.T.A. un nuovo articolo (art. 31bis – Aree a verde privato (VPR)) che regolamenti le aree interne al centro abitato in cui sia prioritario conservare la quantità di verde esistente tutelando le aree di pertinenza di edifici esistenti e regolamentando la costruzione di fabbricati, di manufatti accessori e di pertinenze in genere da realizzarsi, nel rispetto della destinazione a verde, all'interno di dette aree (VPR).

2. Cambiare di destinazione una piccola area (mq 100) da “Aree residenziali o a parziale destinazione residenziale: Tessuto misto non omogeneo anche di impianto storico a densità bassa e tessuto marginale urbano (B4)” ad “Aree per la viabilità” (già citata nella modifica n. 1 approvata con D.C.C. n. 31 del 30/09/2011).
3. Cambiare di destinazione una piccola area (mq 45) da “Aree residenziali o a parziale destinazione residenziale: Tessuto misto non omogeneo anche di impianto storico a densità bassa e tessuto marginale urbano (B4)” ad “Aree per attrezzature e servizi a livello comunale: verde pubblico di zona, spazi ciclopedonali, viali alberati (VZ)”.
4. Variare di destinazione un’ “Area residenziale o a parziale destinazione residenziale: Tessuto misto non omogeneo anche di impianto storico a densità bassa e tessuto marginale urbano (B4)” che con la D.G.C. n. 62 del 14/06/2011 era stata ridotta di 1.000 mq riconducendola alla destinazione di “Aree per attività agricole”; successivamente detta area è stata ridotta, graficamente, di 1.500 mq nella tavola di P.R.G. (Tav. n. 2.a var – scala 1:2.000) allegata alla modifica approvata con D.C.C. n. 31 del 30/09/2011. Oggi in sede della presente variante parziale n. 2 si regolarizza definitivamente la variazione inserita impropriamente con le D.G.C. n. 62 del 14/06/2011 e con la D.C.C. n. 31 del 30/09/2011.
5. Inserire, nell’allegato “Norme di Attuazione: Quadri sinottici”, la nuova scheda/quadro sinottico dell’area n. 17.a/b adottata con D.C.C. n. 31 del 30/09/2011 che approvava alcune modifiche ex art. 17, comma 8, della L.R. 56/77 e s.m.i.. Il nuovo quadro sinottico dell’area n. 17.a/b sostituisce quello vecchio presente nell’allegato citato avente lo stesso numero.
6. Variare due “Aree residenziali o a parziale destinazione residenziale: Tessuto omogeneo in corso di attuazione o di completamento (C)” contrassegnate nelle tavole di P.R.G.I. vigente con le sigle “1a” e “1b” dividendole in tre aree di cui due ancora contrassegnate con le sigle “1a” e “1b” e la terza contrassegnata con la sigla “1c”. Contemporaneamente si è variato il Quadro sinottico (n. Area 1.a/b) (contenuta nelle “Norme di Attuazione – Allegati: Quadri sinottici”) dividendo l’area “1.a/b” (ovvero la scheda) in tre aree (e quindi in tre schede) rispettivamente contrassegnate con “1a”-“1b”-“1c”. Complessivamente la cubatura realizzabile, nel P.R.G. vigente determinata in 7.500 mc, è stata aumentata di 300 mc (totale mc 7.800) di cui 900 mc da realizzarsi all’interno dell’area 1c mentre i restanti 6.900 mc realizzabili (comprendenti anche l’edificio già realizzato) vengono distribuiti sulle restanti aree “1a” e “1b”. Le tre nuove schede contengono le indicazioni numeriche relative alle superfici e volumi realizzabili, alle superfici complessive per standards ed alle modalità di attuazione delle aree.
7. Variare di destinazione due aree da “Aree residenziali o a parziale destinazione residenziale: Aree inedificate di trasformazione riconfermate o di nuova individuazione (C1) (PEC approvato)” contrassegnate, nel P.R.G. vigente, una con il numero 4 (cerchiato/tratteggiato) e l’altra con il numero 4a (cerchiato/tratteggiato) ad “Aree residenziali o a parziale destinazione residenziale: Tessuto relativamente omogeneo prevalentemente recente o trasformato a densità bassa (B2)”. Contemporaneamente all’interno dell’area ex 4 (cerchiato/tratteggiato) è stata individuata un’ “Area residenziale o a parziale destinazione residenziale: Tessuto omogeneo in corso di attuazione o di completamento (C)”, avente superficie di 725 mq, contrassegnata con la sigla “4c”, nel cui interno esiste un fabbricato regolarmente autorizzato a cui viene concesso un ampliamento di 300 mc. Quest’ultimo intervento comporta l’inserimento, nell’allegato alle Norme di Attuazione: Quadri sinottici, della scheda relativa all’area “n. 4c” contenente i parametri edilizi che dovranno essere rispettati per la sua attuazione.
8. Riproporre la scheda relativa all’area 4b (cerchiato/tratteggiato) perché è stato modificato lo stralcio planimetrico inserendo quello approvato a seguito della variazione n. 7. Resta invariato il disposto normativo.
9. Variare di destinazione tre aree da “Aree residenziali o a parziale destinazione residenziale: Tessuto relativamente omogeneo prevalentemente recente o trasformato a densità bassa (B2)” ad “Aree a verde privato (VPR)” rispettivamente di mq 1.140, mq 660 e mq 170.

10. Variare di destinazione un'area di 1.750 mq da "Aree residenziali o a parziale destinazione residenziale: Tessuto omogeneo in corso di attuazione o di completamento (C)" (identificata nel P.R.G.I. vigente con il n. 9) ad "Aree a verde privato (VPR)". In conseguenza è stata stralciata la scheda nei Quadri sinottici relativa all'area n. 9.
11. Variare di destinazione tre aree, contrassegnate nel P.R.G. vigente con i nn. 29, 12 e 24, da "Aree residenziali o a parziale destinazione residenziale: Tessuto omogeneo in corso di attuazione o di completamento (C)" ad "Aree per attività agricole" aventi rispettivamente superficie fondiaria di 1.280 mq, 850 mq e 1.680 mq. Di conseguenza sono state stralciate le schede dei Quadri sinottici relative alle aree nn. 29, 12 e 24.
12. Variare di destinazione una porzione di area (superficie mq 570) da "Aree residenziali o a parziale destinazione residenziale: Tessuto relativamente omogeneo prevalentemente recente o trasformato a densità bassa (B2)" ad "Aree per attività agricole".
13. Variare di destinazione una porzione di area (superficie mq 220) da "Aree residenziali o a parziale destinazione residenziale: Tessuto relativamente omogeneo prevalentemente recente o trasformato a densità medio-alta (B3)" ad "Aree per attività agricole".
14. Variare di destinazione una porzione di area (superficie mq 190) da "Aree per attività agricole" ad "Aree residenziali o a parziale destinazione residenziale: Tessuto relativamente omogeneo prevalentemente recente o trasformato a densità bassa (B2)".
15. Variare di destinazione un'area (superficie mq 1510) da "Aree di interesse ricettivo turistico: Aree per attività ricettive e/o di interesse turistico (TA)" ad "Aree destinate ad attività agricole: Ambiti agricoli marginali ai centri abitati o parzialmente trasformati (Er)".
16. Variare di destinazione un'area (superficie territoriale mq 5.700) da "Aree a destinazione produttiva: Aree produttive diversificate di nuovo impianto (D1)" contrassegnata come area D1/c sia nelle tavole di P.R.G.I. che nella scheda dei Quadri sinottici ad "Aree destinate ad attività agricole: Ambiti agricoli marginali ai centri abitati o parzialmente trasformati (Er)".
17. Variare di destinazione una porzione di area (superficie mq 1.250) da "Aree residenziali o a parziale destinazione residenziale: Aree inedificate di trasformazione riconfermate o di nuova individuazione (C1) (PEC approvato)" interna all'area a PEC contrassegnata con il n. 15 (cerchiato/tratteggiato) ad "Aree residenziali o a parziale destinazione residenziale: Pertinenze di immobili, sottoposte a prescrizioni particolari" esterna all'area a PEC con conseguente diminuzione del perimetro del P.E.C. e contestuale riduzione delle superfici territoriali e fondiarie dell'area n. 15 (cerchiato) (PEC da formare) e con l'individuazione, internamente all'area a P.E.C., di una superficie (mq 1.335) destinata ad "Aree residenziali o a parziale destinazione residenziale: Pertinenze di immobili, sottoposte a prescrizioni particolari". Il P.E.C. n. 15 (cerchiato) viene contrassegnato nelle tavole di P.R.G. come "PEC da formare" così come è ripreso nel Quadro sinottico (area n. 15 modificata).

Dato atto che la Deliberazione di adozione e gli elaborati costituenti la Variante parziale n. 2 sono stati pubblicati sul sito informatico del Comune e depositati presso gli Uffici Comunali per trenta giorni consecutivi e precisamente dal 09/01/2024 al 07/02/2024;

Dato atto che nel periodo consentito (tra il 24/01/2024 ed il 07/02/2024) non sono pervenute osservazioni;

VISTO il Decreto n. 22 del 06/02/2024 del Presidente della Provincia di Alessandria con il quale ha decretato di dichiarare che la Variante parziale presentata è stata correttamente identificata come variante parziale esprimendo altresì il parere positivo di compatibilità al P.P.R.; inoltre si prende atto che le modifiche non incidono sul Piano di Classificazione Acustica approvato dall'Amministrazione Comunale.

DATO ATTO che al suddetto Decreto è allegata altresì l'Istruttoria della Direzione Ambiente e Viabilità 1 – Servizio Pianificazione Territoriale e Valorizzazione del Paesaggio prot. prov. n. 5462 del 05/02/2024, in qualità di soggetto coinvolto per la componente ambientale, che ha espresso, sulla base della documentazione visionata, parere favorevole all'esclusione della Variante Parziale in oggetto dalla successiva fase di VAS;

VISTA la “Relazione di contributo tecnico scientifico” dell'ARPA Piemonte (Dipartimento Territoriale Piemonte Sud Est), trasmessa con lettera prot. 1443/2024 del 20/02/2024, che si è espressa escludendo la variante dalla successiva fase di valutazione e ritenendo che la documentazione presentata e le analisi sviluppate nel Documento tecnico per la fase di verifica Vas della variante parziale n. 2 al P.R.G.I. anno 2009 del Comune di Stazzano siano adeguate e sufficienti a descrivere le proposte di intervento, le matrici e le componenti ambientali coinvolte nella proposta di variante e a valutare le possibili ricadute ambientali potenzialmente interferite.

VISTO il parere dell'ASL AL, con nota prot. n. 0014679/24 del 07/02/2024, che si è espressa ritenendo che la variante parziale n. 2 al P.R.G.I. 2009 del Comune di Stazzano “possa NON essere sottoposta a procedura di VAS”. Nell'occasione viene osservato che sarebbe opportuno censire tutti i pozzi esistenti nel territorio (attivi o dismessi potabili e non) e prendere in considerazione, se non presente, la possibilità di redigere “un piano di riqualificazione energetica degli immobili anche in corso di ristrutturazione”.

Ritenuto che dette osservazioni non siano pertinenti al parere relativo alla Verifica di assoggettabilità alla VAS.

Vista la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 19 del 27/02/2024 con la quale è stato espresso parere di non assoggettabilità alla VAS della Variante parziale n. 2 al P.R.G.I. 2009;

Visto il parere espresso dall'Organo Tecnico in merito alla non assoggettabilità a VAS della Variante parziale n. 2 al P.R.G.I. 2009 presa d'atto di detto parere di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 18 del 27/02/2024.

Preso atto che le varianti proposte con la Variante parziale n. 2 al P.R.G.I. 2009 sono varianti parziali ai sensi dell'art. 17, comma 5° della L.R. 56/77 e s.m.i. in quanto tutte le variazioni elencate al punto precedente soddisfano i punti a), b), c), d), e), f), g) e h) del comma 5 della L.R. 56/77 e precisamente:

- a) non modificano l'impianto strutturale del P.R.G. vigente con particolare riferimento alle modificazioni introdotte in sede di approvazione;
- b) non modificano la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale o comunque non generano situazioni normative o tecniche a rilevante sovracomunale;
- c) e d) non modificano le quantità globali delle aree per servizi di cui all'art. 21 e 22 della L.R. 56/77 e s.m.i. per più o meno di 0,50 mq/standards;
- e) non incrementano la capacità insediativa residenziale prevista all'atto dell'approvazione del P.R.G.I. vigente;
- f) non incrementano le superfici territoriali e gli indici di edificabilità previsti dal P.R.G. vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali e turistico-ricettive in misura superiore al 6% nei comuni con popolazione residente fino a 10.000 abitanti;
- g) non incidono sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modificano la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico;
- h) non modificano gli ambiti individuati ai sensi dell'art. 24 (L.R. 56/77 e s.m.i.), nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti.

## OVVERO,

le modifiche di cui ai punti 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13), 14), 15), 16), 17) si configurano come varianti parziali in quanto:

- tutte le variazioni non modificano l'impianto strutturale del P.R.G.I. anno 2009 vigente (lettera a)), non modificano la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale (lettera b)), non incidono sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modificano la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico (lettera g)) e non modificano gli ambiti individuati ai sensi dell'art. 24 della L.R. 56/77 e s.m.i. (lettera h)).
- Le variazioni contrassegnate con i numeri 1), 2), 4), 5), 8), 9) 12), 13), 14), 15) e 16) non modificano in nessun modo le quantità globali delle aree per servizi (lettere c) e d)) mentre le variazioni indicate con i numeri 3), 6), 7) 10), 11) e 17) pur modificando le quantità delle aree per servizi globalmente non le modificano per un valore superiore o inferiore a 0,5 mq/abitante ovvero a mq 1.985 (CIR: 3.970 ab x 0,5 mq/ab) (come dimostrato nella Relazione illustrativa).
- Le variazioni contrassegnate con i nn. 15) e 16) modificano le superfici territoriali per attività produttive, direzionali, commerciali e turistico-ricettive stralciando l'area n. 15, un'area per attività ricettive o per interesse turistico (TA) avente superficie di mq 1.510 e, l'area n. 16, un'area produttiva di tipo D1 avente superficie territoriale di 5.700 mq. Trattandosi della trasformazione di due aree, una turistico-ricettiva ed una produttiva-artigianale, in aree agricole le superfici territoriali relative ad aree produttive diminuiscono ovvero non si hanno incrementi (lettera f)) e pertanto le variazioni si configurano come una variante parziale (art. 17, comma 5).
- Le variazioni di cui ai nn. 1), 5), 8), 15) e 16) non modificano in nessun modo la superficie e la capacità edificatoria di aree residenziali e quindi non interferiscono sull'incremento della CIR. Al contrario le variazioni contrassegnate con i nn. 2) (riduzione area residenziale di 100 mq e cubatura residenziale 150 mc), 3) (riduzione area residenziale di 45 mq e cubatura residenziale di 67,50mc), 4) (già ridotta con D.G.C. n. 62/2011) (riduzione area residenziale di 1500 mq e cubatura residenziale 2250 mc), 6) (area residenziale invariata e volume residenziale aumentato di 300 mc), 7) (area residenziale invariata e volume residenziale aumentato di 300 mc), 9) (riduzione area residenziale di 1970 mq e cubatura residenziale 2364 mc), 10) (riduzione area residenziale di 1750 mq e cubatura residenziale 800 mc), 11) (riduzione area residenziale di 3810 mq e cubatura residenziale 1650 mc), 12) (riduzione area residenziale di 570 mq e cubatura residenziale 684 mc), 13) (riduzione area residenziale di 220 mq e cubatura residenziale 660 mc), 14) (incremento area residenziale 190 mq e incremento cubatura residenziale 228 mc), 17) (riduzione area residenziale di 1250 mq e cubatura residenziale 1950 mc).

Riassumendo le aree residenziali hanno avuto una riduzione di superficie complessiva di mq 11.025 ed una riduzione di volume residenziale realizzabile di mc 9.747,50.

La capacità insediativa residenziale della variante strutturale al P.R.G.I. 2009 legata alla previsione di nuove edificazioni risulta dal seguente prospetto:

Popolazione residente al 31/12/2022	ab. 2.308
Vani non occupati (confermato il valore della Variante strutturale 2009)	n. 300
Popolazione turistica(confermato il valore della Variante strutturale 2009)	ab. 315
Popolazione insediabile (popolazione insediabile nel 2009 – abitanti non più insediabili a causa della volumetria stralciata con la presente variante = 972-108)	<u>ab. 864</u>
Capacità Insediativa Residenziale (C.I.R.)	ab. 3.787

Pur avendo provveduto al ricalcolo della C.I.R., come desumibile dal prospetto soprariportato, ai fini delle verifiche relative agli standards urbanistici residenziali, si conferma la C.I.R. calcolata nella Variante strutturale al P.R.G.I. 2009 ovvero: 3.970 abitanti.

Vista la L.R. 25/03/2013 n. 3 che ha modificato la L.R. 56/77 e s.m.i. ed in particolare ne ha variato l'art. 17.

Considerato che le variazioni non sono in contrasto con il P.T.P., con il P.T.R. e con il P.P.R., rispondono ai criteri di interesse generale e non incidono sull'impianto strutturale del P.R.G.I. e sulle scelte strategiche e sugli obiettivi fissati per l'assetto del territorio e sono nel pubblico interesse.

Premesso tutto quanto sopra, visti gli elaborati costituenti il progetto definitivo della variante parziale n. 2 al P.R.G.I. 2009 ai sensi dell'art. 17, comma 5°, redatti dall'Ing. Italo BRUNO di Novi Ligure e dall'Ing. Danilo BRANDA di Acqui Terme;

VISTO il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1 del TUEL 267/2000, dal Responsabile del Servizio Tecnico, per quanto attiene la regolarità tecnica dell'atto;

Sentita la relazione del Sindaco;

CON voti unanimi favorevolmente espressi nella forma di legge

### **DELIBERA**

1. di approvare il progetto definitivo di variante parziale n. 2 al P.R.G.I. 2009 ai sensi dell'art. 17, comma 5° della L.R. 56/77 e s.m.i., così come redatto dall'Ing. Italo BRUNO di Novi Ligure e, per la verifica relativa alla compatibilità acustica, dall'ing. Danilo BRANDA di Acqui Terme, costituito dai seguenti elaborati:

- Relazione illustrativa
- NORME DI ATTUAZIONE
- NORME DI ATTUAZIONE: (Allegati) QUADRI SINOTTICI
- Tav. 1.a DESTINAZIONE D'USO DEL SUOLO  
Capoluogo in scala 1:5.000
- Tav. 1.b DESTINAZIONE D'USO DEL SUOLO  
Fraz. Vargo e Albarasca in scala 1:5.000
- Tav. 2.a DESTINAZIONE D'USO DEL SUOLO  
Capoluogo in scala 1:2.000
- Tav. 2.b DESTINAZIONE D'USO DEL SUOLO  
Vargo, Albarasca, Parti del Territorio Comunale in scala 1:2.000
- Tav. 5 OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA  
Illuminazione pubblica – Rete gas in scala 1:5.000
- Tav. 6 OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA  
Rete idrica – Rete fognaria in scala 1:5.000
- Relazione di compatibilità acustica - Variante parziale n. 2 al Piano Regolatore Intercomunale di Comunità Montana per il territorio del Comune di Stazzano del 2009 (redatta dall'ing. Danilo BRANDA);

2. Di dare atto che gli allegati di cui sopra sono depositati agli atti dall'ufficio tecnico;
3. Di dare atto che la presente deliberazione di approvazione ed i relativi allegati devono essere inviati in Provincia ed in Regione entro dieci giorni dalla data di esecutività della presente deliberazione;
4. Di dare atto che la variante sarà efficace a seguito della pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione.

\*\*\*\*\*

Approvato e sottoscritto

**Il Presidente**  
**F.to Zerbinati Enrico**

**Il Segretario Comunale**  
**F.to Dott.ssa Roberta Nobile**

---

**PARERI EX ARTICOLI 49 E 97 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000 E S.M.I.**

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 3 DEL 22.03.2024**

**OGGETTO:** APPROVAZIONE DEFINITIVA DELLA VARIANTE PARZIALE N. 2 AL P.R.G.I.2009 AI SENSI DELL'ART.17, COMMA 5 DELLA L.R. 56/77 E S.M.I.

---

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA (Art. 49 D.Lgs. n. 267/2000)**

Il sottoscritto , in qualità di Responsabile del Servizio, in ordine alla regolarità tecnica del presente atto esprime:

■ parere FAVOREVOLE

li 22.03.2024

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
**F.to Pierpaolo Bagnasco**

---

---

---

## **PUBBLICAZIONE**

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000)

Data, 28.03.2024

**Il Segretario Comunale**  
**F.to Dott.ssa Roberta Nobile**

---

## **ATTESTAZIONE**

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata all'albo pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, D.Lgs. n. 267/2000);
- è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000);
- è divenuta esecutiva il 08.04.2024 ai sensi dell'art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000.

Data, 12.04.2024

**Il Segretario Comunale**  
**F.to Dott.ssa Roberta Nobile**

---

E' copia conforme all'originale.

Data, 07.06.2024

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**Dott.ssa Roberta Nobile**

